

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4245

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori OCCHIPINTI e MAZZUCA POGGIOLINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1999**

—————

Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di  
gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le organizzazioni criminali, sia quelle di tradizionale insediamento, sia quelle nuove, non meno pericolose, dimostrano una grande capacità di radicamento nel territorio e di collegamento con il mercato internazionale, all'interno di una attività criminale anch'essa ormai «globalizzata». Per questo è convinzione comune che per attivare una efficace azione di prevenzione e di repressione dei fenomeni mafiosi è necessario mettere in campo e coordinare una pluralità di interventi, da quelli educativi a quelli amministrativi, dal controllo del territorio alla certezza della pena. E soprattutto occorre rendere concreto l'attacco al sistema di accumulazione economico - finanziaria del sistema criminale. Per questo, oltre agli ordinari interventi, occorre semplificare e rendere sempre più efficaci le norme relative alla trasparenza dei patrimoni e di tutte quelle operazioni economico - finanziarie che partono dal sistema dell'illegalità per diffondersi ed inquinare lo stesso mercato legale. In questo senso dunque, sia dal punto di vista simbolico che operativo, sono di grande efficacia tutti gli interventi di sequestro e confisca dei beni derivanti da attività illecite delle associazioni criminali. Sono certamente positivi, seppur parziali, i risultati ottenuti dalla legge n. 575 del 1965 (disposizioni contro la mafia), in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati. Alta luce dell'esperienza maturata in questi anni nella lotta alla mafia, ferma restando la inalterata utilità dell'impianto della legge del 1965, appare utile un aggiornamento della stessa utilizzando l'esperienza di 35 anni di applicazione. Appare importante accelerare le procedure di confisca e di asse-

gnazione dei patrimoni e di affermare la centralità del ruolo dei comuni quali soggetti istituzionali direttamente impegnati nel contrastare i fenomeni criminali nel territorio. Soggetti istituzionali che hanno visto crescere in questi anni la propria funzione, diventando le istituzioni di riferimento più vicine ai cittadini ed a quelle comunità che per prime subiscono gli effetti delle attività criminali.

All'articolo 1 la proposta di modifica introduce il principio di prelazione da parte del comune, da far valere entro trenta giorni, su un patrimonio da utilizzare per esigenze abitative in favore di soggetti in grave disagio sociale.

Con la modifica di cui all'articolo 2 si propone di dare priorità al comune nel trasferimento del bene immobile confiscato rispetto all'attuale previsione del mantenimento al patrimonio statale per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile. Spesso si verifica, infatti, che nelle more della scelta da parte del comune di destinazione di un bene immobile sopravviene l'intervento centrale dello Stato che lo assegna direttamente a destinatari altri rientranti nelle finalità che, a larghe maglie, prevede la legge. Si ritiene invece opportuno l'uso sociale del bene, proprio nello stesso territorio in cui ha operato il soggetto sottoposto a confisca.

Con la modifica prevista all'articolo 3 si indicano le finalità istituzionali o sociali nell'utilizzo dell'immobile trasferito al patrimonio del comune. In tale uso «sociale» rientra anche la destinazione dell'immobile per emergenze alloggiative nei casi di grave disagio sociale.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nella fase di amministrazione giudiziaria del bene il curatore è tenuto a segnalare al comune nel quale sono siti, la disponibilità di alloggi da porre in vendita o da concedere in locazione. Il comune, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione da far valere entro trenta giorni, a condizione che lo stesso venga utilizzato per soddisfare le esigenze abitative di soggetti in grave disagio sociale».

### Art. 2.

1. Alla fine della lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «qualora non sia possibile il trasferimento di cui alla lettera *b*)».

### Art. 3.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Nelle finalità istituzionali o sociali di cui alla lettera *b*) del comma 2 è compresa la possibilità di utilizzare l'immobile da parte dell'ente territoriale per fronteggiare particolari emergenze abitative. I canoni d'affitto eventualmente percepiti per tali beni immobili da parte del comune sono versati in apposito capitolo del bilancio comunale e destinati alle stesse finalità previste dalla presente legge».

